



LA RILEVANZA CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI ECCLESIALI

MARIO TEDESCHI

Università di Messina

1. Affrontare i problemi inerenti alle associazioni ecclesiali avendo particolare riferimento alla loro rilevanza civile, assume oggi un significato alquanto diverso da quello che aveva nei primi anni '70, quando io iniziai prima i miei studi sugli enti ecclesiastici, e poi, nell'ambito del diritto canonico, sui gruppi spontanei¹. Sembrava naturale, in quegli anni, che lo sviluppo delle società intermedie — per l'appunto tra i singoli e lo Stato — o delle associazioni non riconosciute — come i partiti politici o i sindacati — si sostanziasse nel superamento delle posizioni individualistiche, attribuendo agli associati una maggiore forza contrattuale nei confronti degli altri soggetti e dello Stato stesso². In ambito ecclesiale, i fermenti post-conciliari avevano dato luogo a tutta una serie di aspettative, per quel che concerne i gruppi, che si sostanziavano, per l'appunto, nello spontaneismo e nella libertà di associazione, che non hanno alcun paragone con la situazione attuale³.

1. Cfr. M. TEDESCHI, *Nuove prospettive in tema di acquisti per interposta persona a favore di enti ecclesiastici non riconosciuti*, in *Arch. giur.*, 1972, p. 151 ss., e in *Saggi di diritto ecclesiastico*, Torino 1987, pp. 15 ss.; ID., *Note in tema di nazionalità degli enti ecclesiastici*, in *Arch. giur.*, 1976, pp. 3 ss., e in *Saggi di diritto ecclesiastico, cit.*, pp. 71 ss.; ID., *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Milano 1974.

2. Cfr. P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna 1966, con particolare riferimento al saggio *Le società intermedie*, pp. 29 ss.; M. TEDESCHI, *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Dir. fam.*, 1993, pp. 272 ss., e in *Scritti di diritto ecclesiastico*, 2.^a ed., Milano 1997, pp. 3 ss.

3. Cfr. *Apostolicam actuositatem* 24, in *Lexicon für Theologie und Kirche. Das zweite vaticanische Konzil. Dokumente und Kommentare*, vol. II, Freiburg-Basel-Wien 1967, pp. 670 ss., con il commento di KLOSTERMANN; *Apostolicam actuositatem*, 4, 18, 19, 22, 30, ivi, vol. II, cit., pp. 614 ss., 652 ss., 654 ss., 666 ss., 692 ss., con commento di KLOSTERMANN; *Presbyterorum ordinis*, 2 e 8, ivi, vol. III, 1968, pp. 146 ss., con il commento di WULF, e pp. 178 ss., con il commento di CORDES; *Gaudium et spes*, 65, 68, 69, 75 e 90, ivi, vol. III, cit., pp. 492 ss., 502 ss., 504 ss., 522 ss., con commento di NELL-BRENNING, e pp. 576 ss., con commento di COSTE; *Christus dominus*, 17 e 30, ivi, vol. II, cit., pp. 182-183 e 208 ss., con commento di MÖRSDORF; *Gravissimum educationis*, 4, 5, 6 e 8, ivi, vol. II, cit., pp. 378 ss., 380 ss., 384 ss., con il commento di POHLSCHNEIDER; *Inter mirifica*, 11, 16 e 22, ivi, vol. I, 1966, pp. 124 ss., 130-131 e 134 ss., con il commento di SCHMIDTHÜS; *Ad gentes*, 15, 29 e 39, ivi, vol. III, cit., pp. 58 ss., 96 ss. e 116 ss., con il commento di BRECHTER.

Con l'avvento del nuovo codice di diritto canonico e la tendenza a sistematizzare tale realtà sussumendo i gruppi tra i vari tipi di associazioni, questa stagione, particolarmente stimolante e dinamica, ha fine così come minore incidenza vengono ad avere le indicazioni conciliari e meno rilevanti appaiono le aspettative stesse di laici e fedeli. Sembrerebbe pertanto che il problema abbia oggi una minore rilevanza di un tempo o che sia stato in qualche misura vanificato, per cui è opportuno fare il punto della situazione, anche per constatare quanto il nuovo codice abbia recepito delle istanze primigenie e quanto, invece, sia stato sostanzialmente eluso.

L'indagine scaturiva dal rilievo che l'ordinamento canonico non garantisce poi molto il diritto di associazione e non disciplinasse in modo organico i gruppi associativi non personificati, per cui si auspicava un mutamento di tale stato di cose con l'avvento del nuovo *Codex*, in una prospettiva cioè *de iure condendo*⁴. Ulteriore rilievo —e siamo all'aspetto che qui si deve affrontare— derivava dalla constatazione che i gruppi vivevano «ai margini sia dell'ordinamento canonico che di quello statale, con un'originaria forza normativa... nei confronti di entrambi gli ordinamenti», e che «il diritto di associazione è sempre stato più tutelato negli ordinamenti statuali liberali, che lo considerano come un attributo essenziale dell'individuo (art. 18 Cost.), che nei regimi assoluti e di tipo gerarchico come quello canonico»⁵. Per altro, anche in capo agli ordinamenti statuali, esso è stato garantito solo di recente⁶, per cui «l'astratta configurazione di un diritto di associazione, se è sufficiente a individuare una soggettività giuridica dei gruppi, non comporta necessariamente il conseguimento della personalità giuridica, della quale il riconoscimento non sembra il necessario presupposto»⁷. La prima risposta che bisogna darsi, pertanto, è se la posizione delle associazioni nei confronti dell'ordinamento canonico e di quello statale è paritetica e se tali ordinamenti sono omogenei.

2. Ma se la regolamentazione del diritto di associazione, almeno a livello costituzionale, è alquanto recente, è fuor di dubbio che l'origine delle associazioni re-

4. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., p. 5; L. GUERZONI, *Diritto di associazione, associazionismo spontaneo dei fedeli e «autonomia» delle Chiese locali*, in *Arch. giur.*, 1970, pp. 59 ss.; G. SACRACENI, *Fedeli (associazione di fedeli)*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Milano 1968, pp. 143 ss.; M. CABRE-ROS DE ANTA, *Reformas canonicas. Las asociaciones de fieles*, in *Nuevos estudios canónicos*, Madrid 1966, pp. 411 ss.; A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in «Ius Canonicum» (1968) 5 ss.; ID., *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1969, pp. 68 ss.; A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, Pamplona 1972; L. MARTÍNEZ SISTACH, *El derecho de asociación en la Iglesia*, Barcelona 1973; M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema de populo Dei»*, in *Dir. eccl.*, 1980, I, p. 446 ss., e nel vol. ID., *Scritti di storia e di diritto*, Milano 1996, p. 385 ss.

5. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., pp. 5 e 6; P. BARILE, *Associazione (diritto di)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano 1958, p. 837 ss., nota delle analogie tra l'art. 18 Cost. e l'ordinamento canonico.

6. Cfr. G. MIELE, *Associazione (diritto di)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, t. II, Torino 1964, pp. 1416 ss.; V. SICA, *Le associazioni nella Costituzione italiana*, Napoli 1957, pp. 55 ss. e 137 ss.

7. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., pp. 10 e 11.

ligiose è antichissima e sicuramente dovuta ad iniziativa privata, è cioè indipendente dall'autorità ecclesiastica. Le associazioni, infatti, nascono prima nell'ambito del diritto comune e solo successivamente vengono riconosciute dalla Chiesa⁸.

Nel vecchio *Codex* alle associazioni laicali (terzi ordini secolari, pie unioni, confraternite), si contrapponevano le associazioni ecclesiastiche (religioni, ordini monastici, congregazioni religiose...). Malgrado la differente denominazione però, bisognava riguardare entrambi i tipi di associazioni perché quelle laicali non erano certo estranee alla Chiesa ma derivavano il loro «carattere ecclesiastico dalla formale erezione o dalla approvazione canonica (ecclesiasticità vera e propria nel senso tradizionale), ovvero dal semplice scopo di religione o di culto (ecclesiasticità in senso improprio)»⁹. Nessuna previsione si riscontrava nel *Codex* per le c.d. organizzazioni di azione cattolica. Vedremo in seguito come tale situazione sia mutata.

Sul piano teorico, anche con riferimento alle forme tipiche, si deve pur rilevare che nuove associazioni sorgono allorché le strutture sociali o giuridiche appaiono ai loro membri inadeguate o inerti, innescando un procedimento contro istituzionale sicuramente positivo, che resterebbe tale anche quando tali associazioni non dovessero chiedere il riconoscimento e che, in ogni modo, sarebbe produttivo di diritto. Per altro, «la maggiore rigidità dell'ordinamento canonico nei confronti di quello statale fa sì che esse trovino in quest'ultimo quelle possibilità di associazione e di sviluppo che il primo invece nega loro»¹⁰. Ma, allorché l'ordinamento —sia esso canonico o civile— le riconosce e le tipizza, rischia di comprimerle e di far perdere loro le originarie istanze per cui erano sorte.

E' chiaro, per altro, che: «l'analisi di uno stesso fenomeno, nel caso quello associativo, da parte di ordinamenti giuridici diversi, può condurre... a conclusioni differenti... a seconda che ci si metta su posizioni in senso lato dogmatiche, e cioè che tengano conto del diritto positivo e che si pongono dall'angolo visuale di un ordinamento, o su posizioni normative che tendono «a svincolare la scienza giuridica dalla transitorietà di ogni singolo ordinamento giuridico»...», per cui «la soluzione del nostro problema sarà diversa a seconda che ci si ponga all'interno di un ordinamento giuridico (sia esso quello canonico o quello statale), con i limiti derivanti dal diritto positivo o in posizione di estraneità nei confronti dei singoli ordinamenti giuridici»¹¹. E' altresì evidente che «i presupposti dogmatici sui quali si muove il diritto canonico si sono evoluti molto più lentamente di quanto non sia avvenuto per gli ordinamenti statuali»¹².

3. La qualificazione di una medesima fattispecie da parte di due ordinamenti giuridici differenti, quello statale e quello canonico, pone un problema di loro

8. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., p. 43.

9. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., p. 46.

10. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., p. 82.

11. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., pp. 84 e 85; L. DE LUCA, *Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto italiano*, Padova 1943, p. 100.

12. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., pp. 77 e 78.

complementarità formale¹³. Nell'ambito del diritto canonico, i concetti di soggettività, capacità e personalità giuridica, sono meno sviluppati che nel diritto civile¹⁴. Le associazioni private di fedeli, sia di chierici che di laici o di entrambi, distinte dagli istituti di vita consacrata o dalle società di vita apostolica, con fini di culto, apostolato, evangelizzazione, pietà o carità, sono riguardate dal can. 298 § 1 che però, al § 2, precisa che i fedeli dovrebbero dare «la propria adesione soprattutto alle associazioni erette, lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente». Per contro, le associazioni private, assimilabili a quelle non riconosciute, sono costituite dai fedeli mediante un accordo privato (can. 299 § 1). Tali associazioni possono essere «*aut erectae aut laudatae vel commendatae*» (can. 299 § 2), ma non riconosciute nella Chiesa «*nisi statuta ab auctoritate competenti recognoscantur*» (can. 299 § 3). Nessuna associazione può inoltre assumere il nome di «cattolica», senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente (can. 300). Solo questa può «erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico» (can. 301 §1). Come può constatarsi, il diritto di associazione dei fedeli, garantito dal can. 215 c.i.c., è molto limitato e certamente maggiore nelle associazioni private che in quelle pubbliche, sottoposte a un più attento controllo. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche che private, debbono avere i loro statuti (can. 304 § 1). La loro volontà si esprime attraverso i loro organi, previa però *licentia* del superiore, senza di che risulterebbe inefficace. L'autorità ecclesiastica interviene sugli atti di straordinaria amministrazione ed espleta un controllo su quelli di ordinaria amministrazione¹⁵. «Solo le associazioni private... o quelle *laudatae vel commendatae*, che vivono indipendentemente da interventi gerarchici, possono

13. Cfr. P. BELLINI, *Per una sistemazione canonistica delle relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica*, in *Ann. dir. comp. st. legisl.*, XXX, Roma 1955, p. 328.

14. Cfr. M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano 1964, pp. 107 ss.; G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (contributo allo studio delle persone morali)*, Milano 1974; S. BUENO SALINAS, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico. Su evolución desde Inocencio IV hasta el CIC de 1983*, Barcelona 1985.

15. Cfr. F. E. ADAMI, *Ecclesia minoribus aequiparatur, valore della massima e connessi problemi di qualificazione giuridica dei controlli canonici sull'amministrazione degli enti ecclesiastici*, Padova 1970, pp. 98 ss. e 239 ss.; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, Barcelona 1986, 3ª edición Revisada y actualizada, Barcelona 1994; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991; e il vol. *Asociaciones canonicas de fieles*, Simposio celebrado en Salamanca (28 al 31 de octubre 1986), organizado por la Facultad de Derecho Canónico, Salamanca 1987, con particolare riferimento agli studi di A. GARCÍA y GARCÍA, *El asociacionismo en la historia de la Iglesia y en el ordenamiento canónico* (pp. 21 ss.); M. PIÑERO CARRION, *El fenómeno asociativo actual en la Iglesia: movimientos eclesiales atípicos o canónicamente no sistematizados* (pp. 43 ss.); L. MARTÍNEZ SISTACH, *El derecho fundamental de la persona humana y del fiel a asociarse* (pp. 65 ss.); S. BUENO SALINAS, *Personalidad jurídica de las asociaciones: naturaleza, constitución y aprobación o erección* (pp. 97 ss.).

sottrarsi a tali controlli, giustificando così il loro interesse a non chiedere alcun riconoscimento»¹⁶.

L'autonomia patrimoniale dell'associazione è comunque imperfetta perché «un'associazione privata non costituita in persona giuridica... non può essere soggetto di obblighi e di diritti» se non tramite i singoli associati o attraverso un mandatario procuratore (can. 310). Per le associazioni private, particolare rilevanza hanno le disposizioni dei loro statuti (can. 321). Si tende comunque a fare acquisire loro la personalità giuridica (can. 322 § 1), e a sottoporle alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica, quantunque godano di autonomia (can. 323 § 1). «L'associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti» (can. 325 § 1), e si estingue a norma degli statuti stessi (can. 326 §1)¹⁷.

Diverse dalle associazioni private sono le associazioni pubbliche erette, se universali e internazionali, dalla S. Sede, se nazionali, dalla Conferenza Episcopale, se diocesane, dal vescovo (can. 312 § 1). Queste associazioni hanno personalità giuridica (can. 313), e i loro statuti debbono essere approvati dall'autorità ecclesiastica (can. 314). Non appare conducente, ai fini della presente trattazione, analizzare il regime di tali associazioni. Si deve solo ricordare che: «le associazioni erette dalla Santa Sede possono essere soppresse solo dalla Santa Sede stessa» (can. 320 § 1), e che solo per gravi cause la Conferenza Episcopale può sopprimere le associazioni che lei stessa ha eretto, vincolo che appare meno impegnativo per il vescovo diocesano (can. 320 § 2)¹⁸.

Come può constatarsi, l'autonomia delle associazioni private è davvero limitata e imperfetta, difficilmente assimilabile al regime delle associazioni private di diritto comune, molto più articolato. Si tenta sempre, infatti, di sottoporle al controllo dell'autorità ecclesiastica competente, cioè gerarchicamente sovraordinata, dando all'erezione e all'approvazione un crisma di pubblicità.

4. I presupposti canonistici sono importanti per la rilevanza civile delle associazioni ecclesiastiche perché l'art. 9 l. 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce che: «le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale», assenso che pertanto risulta vincolante; le altre, cioè quelle private, «costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'au-

16. Cfr. M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, p. 533 ss.; in *Dir. fam.*, 1994, p. 1084 ss.; nel vol. *Fenomeno associativo e attività notarile*, a cura di A. FUCCILLO, Napoli 1995, p. 63 ss.; e in *Scritti di diritto ecclesiastico*, cit., p. 190; R. BOTTA, *Personne giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 336 ss.

17. Cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, *op. ult. cit.*, pp. 95 ss.; L. NAVARRO, *op. cit.*, pp. 43 ss.

18. Cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, *op. ult. cit.*, pp. 53 ss.; L. NAVARRO, *op. cit.*, pp. 141 ss.

torità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari» (art. 10 com. 1 e 2). Tale disposizione è integrata dall'art. 6 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, cioè dal regolamento di esecuzione della legge sugli enti, secondo il quale alla domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10, «presentata all'autorità statale e regionale competente per il riconoscimento» (art. 6 n. 1), deve essere «allegato l'atto di costituzione e approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari» (art. 6 n. 2).

Ora, se è indiscutibile che la norma si ricolleggi a indirizzi del Consiglio di Stato che, anche con riferimento all'art. 20 Cost., sottolineano l'esigenza di riconoscibilità delle associazioni private che vengono così ad essere regolamentate dalla legge civile, non appaiono da condividere le conclusioni cui su tali presupposti si perviene, e cioè che nella fattispecie si riscontrerebbe «una competenza piena per quel che riguarda la disciplina delle attività che non siano di religione o di culto da parte dello Stato, una competenza piena per le attività di religione e di culto da parte della Chiesa»¹⁹.

Non posso non ribadire che tale posizione, che «prende atto della contemporanea presenza di finalità diverse in capo ad un medesimo ente associativo»²⁰, «esprime chiaramente quello che ha costituito un costante fraintendimento della dottrina ecclesiasticistica italiana e della più recente legislazione bilaterale —come di quella del '29— poiché un ordinamento primario, qual'è quello statuale, non dovrebbe consentire nel proprio ambito che vi siano altri ordinamenti che regolamentino le stesse fattispecie su posizioni paritetiche. Può presupporre o rinviare a norme di un altro ordinamento ma non abdicare alla qualificazione giuridica di fattispecie previste dal diritto comune sul presupposto —come in tal caso— che le attività di religione e di culto spetterebbero necessariamente alla competenza della Chiesa»²¹.

Né è vero che non vi sarebbe «una limitazione di sovranità statale rispetto a competenze ecclesiastiche»²². Non vi sono attività, fra l'altro utili, che lo Stato non possa riguardare; le limitazioni esistono e le competenze non sono esclusivamente ecclesiastiche. Cosa significa che i notai —per i quali deve far fede l'art. 6 del regolamento di esecuzione— debbano restare vincolati alla «specificità delle caratteristiche dell'associazione»²³? Essi non possono applicare certo il diritto canonico che, fra l'altro, «mentre stabilisce che il diritto di associazio-

19. Cfr. C. MIRABELLI, *Associazioni di fedeli, regolamentazione civile e competenza dell'autorità ecclesiastica (brevi osservazioni in margine all'art. 10 l. 20 maggio 1985, n. 222)*, nel vol. *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società*, Convegno organizzato per celebrare il 40° anno della scuola di notariato Anselmo Anselmi di Roma, Roma 30 settembre-1 ottobre 1988, Milano 1990, pp. 330 ss. e 334.

20. Cfr. C. MIRABELLI, *op. cit.*, p. 335.

21. Cfr. M. TEDESCHI, *op. ult. cit.*, p. 192.

22. Cfr. C. MIRABELLI, *op. cit.*, p. 335.

23. Cfr. C. MIRABELLI, *op. cit.*, p. 337.

ne è un diritto fondamentale del fedele, ritiene in ogni modo necessaria una ricognizione dell'autorità ecclesiastica in ordine agli statuti, sostenendosi per di più che ciò sarebbe omogeneo rispetto agli interessi e alla disciplina statale. Non sono forse sufficienti le limitazioni —a mio avviso eccessive— cui lo Stato si è costretto sulla base della legislazione concordataria e delle leggi di esecuzione?»... «La specificità dell'associazione ecclesiastica, in ragione dei fini che essa persegue, non la sottrae certo, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, alla legislazione civile, nonostante i vincoli siano maggiori rispetto ad altri tipi di associazioni. Anche se discutibili sul piano teorico o intrinsecamente contraddittori nell'ambito dello stesso diritto canonico, essi costituiscono un limite per lo stesso operatore giuridico che dovrà rilevare se sono intervenuti i controlli canonici, se per gli istituti di diritto diocesano, per le società di vita apostolica o per le associazioni pubbliche v'è stato l'assenso della S. Sede, o quali sono i poteri dell'autorità ecclesiastica in ordine agli organi statutari, ma non potrà certo dimenticare che le associazioni private restano in tutto regolate dalle leggi civili, per cui è a queste che bisogna fare riferimento. Non potrà cioè considerare queste ultime come espressione di una legislazione speciale sottratta al diritto comune»²⁴.

Il fine religioso delle associazioni ecclesiastiche, pertanto, non comporta un implicito rinvio alle norme canoniche²⁵. V'è certamente una legittima aspettativa delle associazioni laicali ad essere riconosciute come persone giuridiche da parte dell'autorità ecclesiastica competente²⁶ e dello Stato, ma ciò non è scontato perché esse potrebbero non volere e non richiedere il riconoscimento, anche per sentirsi più libere, e lo Stato non è in alcun modo obbligato a concederlo. Non sono da condividere, infatti, nemmeno le opinioni di chi, come il Galgano, ritiene che non si potrebbe negare il riconoscimento per ragioni di opportunità, e che una discrezionalità di tipo politico sarebbe incompatibile con una Costituzione pluralista²⁷. Il riconoscimento è sempre un atto discrezionale e non dovuto e le associazioni ecclesiastiche in particolare non hanno mai avuto un diritto al riconoscimento ma hanno goduto —solo dopo il '29— di un principio di favore perché i fini da esse perseguiti sono utili per lo Stato e purché non gravino sul suo bilancio, «con un controllo che non è quindi di mera legittimità, ma che si estende anche al merito, per cui può essere revocato»²⁸.

24. Cfr. M. TEDESCHI, *op. ult. cit.*, pp. 193 e 194.

25. Cfr. I. VECCHIO CAIRONE, *Rapporti associativi e disciplina canonistica*, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 172 ss.; ID., *Sulla natura giuridica di un ente di origine ecclesiastica svolgente attività assistenziali*, in *Giust. civ.*, 1981, I, p. 2340 ss.

26. Cfr. R. BACCARI, *Il diritto di associazione dei laici nell'ordinamento canonico*, in *Mon. eccl.*, 1982, p. 551 ss.; ID., *Le associazioni cattoliche non riconosciute nel diritto italiano*, Milano 1960; ID., *Associazioni ecclesiastiche*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma 1986; ID., *Associazioni laicali*, *ivi*.

27. Cfr. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. I, *Le categorie generali. Le persone. La proprietà*, Padova 1990, pp. 188 ss.

28. Cfr. M. TEDESCHI, *op. ult. cit.*, p. 198.

E' discutibile per altro anche il riferimento all'art. 2 Cost.²⁹, perché le associazioni private di fedeli non sono certo riconducibili alle formazioni sociali ma soprattutto perché tale disposizione non riguarda tanto i gruppi sociali quanto i diritti degli individui al loro interno.

Anche un altro rilievo avanzato dalla dottrina civilistica, cioè che alle associazioni non riconosciute possano estendersi le disposizioni previste per le associazioni riconosciute, desta forti perplessità³⁰. Il diverso regime previsto dal codice civile, infatti, si basa sull'incontestabile rilievo che le associazioni possono anche non chiedere o non ottenere il riconoscimento e nonostante ciò continuare ad esistere. E se «è vero che le associazioni non riconosciute possono ora acquistare beni immobili e trascrivere l'acquisto a loro nome secondo l'art. 2653 n. 1 c.c., modificato dalla l. 27 febbraio 1985, n. 52»³¹, ciò può avvenire solo a titolo oneroso e non gratuito, indicando i rappresentanti dell'associazione, fatto questo che costituisce indiscutibilmente un limite all'autonomia negoziale di tali associazioni, per le quali l'acquisizione di eredità, legati e donazioni è sottoposta ancora alla richiesta di riconoscimento entro un anno, ex artt. 600 e 786 c.c.

Nei rapporti tra associazione e associati in diritto civile si tende a rispettare il principio di democraticità³². Ciò in diritto canonico ha minori possibilità di attuazione anche perché gerarchicamente ordinato.

Per altro, sono ammessi limiti alla libertà di organizzazione delle associazioni, che non potrebbe comportare pregiudizi patrimoniali ai soci o a terzi, o precludere la revisione degli accordi ad opera degli associati, o escludere il diritto di recesso del singolo, o pregiudicarne la tutela giurisdizionale³³.

Le associazioni ecclesiastiche non riconosciute sono pertanto riguardate dall'art. 36 c.c. e «le norme canoniche sono applicabili solo in quanto vengono richiamate dagli statuti e dall'atto costitutivo»³⁴. Anche il concordato del '29 stabiliva il principio della riconoscibilità delle associazioni laicali a scopo di culto e di

29. Cfr. M. BASILE, *L'associazione e gli associati*, in Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO, 2, *Persone e famiglia*, tomo I, Torino 1982, pp. 296 ss.; ID., *Associazioni non riconosciute*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma 1988; ID., *Associazioni, fondazioni, comitati*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 183 ss.; ID., *Associazioni, fondazioni, comitati*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, pp. 201 ss.; M.V. DE GIORGI, *Art. 2 Cost., formazioni sociali e singolo (un caso di esclusione)*, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 2151 ss.

30. Cfr. F. GALGANO, *op. cit.*, pp. 207 ss.; M. BASILE, *Associazioni non riconosciute*, cit.

31. Cfr. G. MARICONDA, *L'acquisto immobiliare da parte delle associazioni non riconosciute*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, pp. 13 ss.; ID., *Poteri di rappresentanza e pubblicità nelle associazioni non riconosciute*, nel vol. *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società*, cit., pp. 230 ss.; L. CAROTA, *Gli acquisti immobiliari delle associazioni non riconosciute e delle società di persone*, in *Contratto e impresa*, 1985, pp. 840 ss.

32. Cfr. M. BASILE, *L'associazione e gli associati*, cit., pp. 296 ss.

33. Cfr. F. FINOCCHIARO, *Enti ecclesiastici, II) Enti ecclesiastici cattolici*, in *Enc. giur.*, Roma 1988; ID., *Diritto ecclesiastico*, 6° ed., Bologna 1997, pp. 288 ss.

34. Cfr. G. CATALANO, *Del regime giuridico delle associazioni confessionali prive di riconoscimento*, in *Giur. sic.*, 1959, pp. 458 ss.; G. LAZZARO, *Giuridicità interna delle associazioni laiche di fatto ed estensione della ingerenza dell'autorità ecclesiastica*, ivi, pp. 453 ss.

religione, omettendo però l'equiparazione sancita dalla legge Crispi (l. 17 luglio 1890, n. 1971) tra istituzioni di beneficenza e confraternite. Al riguardo il principio al quale è bene riferirsi è il seguente: «ogni qual volta bisogna fissare in concreto l'ambito della "materia ecclesiastica", e in conseguenza l'ambito della competenza ecclesiastica, lo Stato non riconosce alla Chiesa un'unilaterale competenza delle competenze»³⁵, e pertanto tali associazioni non sono totalmente regolate dal diritto canonico, per cui, in caso di incompatibilità tra norme canoniche e norme di diritto comune, sono queste ultime a dover essere applicate.

5. Non resta molto da aggiungere. La qualificazione di una medesima fattispecie da parte di due ordinamenti giuridici differenti non costituisce certo una novità. Solo che tale qualificazione giuridica si ha unicamente in rapporto e nell'ambito di ciascun ordinamento —tranne che per gli espliciti rinvii— senza alcuna commistione o ambiguità, e non da parte di entrambi. Quanto alle associazioni, tipologia classica della persona giuridica, la loro personificazione sottostà alle regole tipiche, certamente impegnative, con cui si dà vita a un nuovo *subiectum iuris*.

C'è da dire inoltre che il concetto di *societas iuridice perfecta*, che è alla base dell'ordinamento canonico, non coincide certo con quello di ordinamento giuridico primario, e che i due ordinamenti —canonico e civile— appaiono alquanto differenti³⁶, per cui un'omologazione di trattamento, o di previsioni normative, è del tutto da escludere.

Siamo di fronte a fattispecie che nascono nell'ambito di un ordinamento, quello canonico, ed è naturale che siano sottoposte alle regole di questo, ma da un atto di autonomia privata per cui, se le associazioni non sono riconosciute, cadono sicuramente sotto le previsioni del diritto comune. Se poi, oltre all'erezione canonica o alla mera *commendatio* o *laudae* esse vogliono conseguire il riconoscimento civile, debbono rapportarsi alla legislazione ecclesiastica, anch'essa di diritto comune.

Al riguardo, anche in seguito alla l. n. 222/85, i cultori di diritto ecclesiastico parlano di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti³⁷, espressione a mio avviso poco felice perché non tutti gli enti sono riconosciuti e in prima approssimazione alla parola ente non si può attribuire altro significato che quello di esistente. Accanto agli enti riconosciuti vi sono, infatti, quelli non riconosciuti o riconosciuti da un ordinamento diverso, come quello canonico, per cui appare discutibile dare rilievo solo a quelli civilmente riconosciuti. Più che la qualificazione giuridica bisogna guardare la situazione sostanziale. Si comprenderà allo-

35. Cfr. G. CATALANO, *op. cit.*, p. 463.

36. Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., pp. 76 ss., e ivi ampia bibliografia.

37. Cfr. G. LEZIROLI, *Il riconoscimento degli enti ecclesiastici*, Milano 1990; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna 1992; P. PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Milano 1992; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Torino 1997, anche per un esame dell'art. 10 l. n. 222/1985 (pp. 259 ss.).

ra che se tali differenze sono indiscutibili, date anche le previsioni del codice, per il diritto civile, lo sono anche per il diritto canonico, perché le associazioni private di fedeli esistono anche indipendentemente dall'approvazione della competente autorità ecclesiastica e perché se il diritto di associazione viene ad assumere un particolare valore, lo ha per quelle caratteristiche iniziali di spontaneità e per quelle necessità di aggregazione che prescindono da qualsivoglia riconoscimento formale.